



COMUNE DI SOVICILLE

PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 22

Data: 31/03/2017

OGGETTO:

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 08.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

			Presenti	Assenti
1	GUGLIOTTI GIUSEPPE	Sindaco	X	
2	BARILLA' ANTONINO	Consigliere	X	
3	CINI FRANCA	Consigliere	X	
4	MELACCIO SARA	Consigliere	X	
5	ZALAFFI CATERINA	Consigliere	X	
6	NERI CARLO	Consigliere	X	
7	PALEI FABRIZIO	Consigliere		X
8	DONATI CRISTIAN	Consigliere	X	
9	STYLIANOU SOPHIA	Consigliere		X
10	BOLDRINI ELENA	Consigliere		X
11	CAMOZZI ALFREDO	Consigliere	X	
12	INNOCENTI LORENZO	Consigliere	X	
13	GUERRINI MICHELA	Consigliere		X
			9	4

Presiede il Dott. GUGLIOTTI GIUSEPPE, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. CIANCAGLINI MARCO (art. 97 - comma 4 - lett.a D.Lgs. n. 267/2000).

Nominati scrutatori i signori: Camozzi, Neri, Melaccio.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO IL T.U. degli EE.LL. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

Alle ore 9.02, nel corso della trattazione del punto 3 dell'OdG, entra il Consigliere Palei.

Vista la discussione riportata nel verbale di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e s.m.i;

TENUTO conto, altresì, delle disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006 - direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011 -, oltre che delle norme contenute nell'art. 4 del decreto-legge n. 16/2012, e nell'art. 1, commi 707 e 708, della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che, già per l'anno d'imposta 2014, era prevista l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall'anno di imposta 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso;

TENUTO CONTO che la disciplina dell'I.M.U. è stata ulteriormente modificata – a decorrere dall'anno di imposta 2016 - dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Legge di Stabilità*) ed in particolare:

- al comma 10 viene prevista la **riduzione del 50% della base imponibile** "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini delle applicazioni delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

- al comma 15 viene specificato che l'esclusione da imposta prevista per le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **viene estesa anche a quelle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari**, a prescindere dalla residenza anagrafica;
- al comma 21 viene specificato che la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi "D" ed "E", è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
- al comma 53 viene previsto che *"per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune..... è ridotta al 75 per cento"*;
- il comma 13, relativamente all'imponibilità dei terreni agricoli montani, prevede che l'esenzione dall'I.M.U. si applichi sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14-06-1993. Il Comune di Sovicille è inserito nell'elenco allegato alla predetta circolare senza annotazione alcuna. Di conseguenza tutti i **terreni agricoli siti nel nostro Comune sono esenti** ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504/1992;

DATO ATTO, altresì, che il Regolamento Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 05/04/2012, e s.m.i., prevede che debba essere considerata *"direttamente adibita ad abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*;

VISTO l'art. 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), che, modificando il comma 26 dell'art. 1 della citata Legge n. 208/2015, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, tra l'altro, degli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per l'anno 2015;

TENUTO CONTO altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30 aprile 2016, il Comune di Sovicille ha approvato le aliquote I.M.U. per l'anno 2016 nella misura sotto indicata:

- | | |
|--|----------------|
| - ALIQUOTA DI BASE | 1,06 per cento |
| - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (per le unità immobiliari classificate in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze) | 0,6 per cento |

TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2017, da approvarsi in pari seduta della presente;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che testualmente dispone che *"il termine per deliberare le*

aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere del Responsabile del Settore Affari Generali, Contabili e Servizi Demografici, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli n. 8 (Gugliotti, Barillà, Cini, Melaccio, Zalaffi, Neri, Donati, Palei), n. 2 astenuti (Camozzi e Innocenti), contrari n. 0, espressi in modo palese e resi nelle forme di legge

DELIBERA

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

DI confermare, per l'anno 2017, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) già stabilite per il precedente anno di imposta, e come di seguito elencate:

ALiquota di base	1,06 per cento
ALiquota Abitazione Principale <i>(per le unità immobiliari classificate in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze nella misura di 1 solo immobile per ogni singola categoria catastale)</i>	0,6 per cento

DI prendere atto che, come da Regolamento Comunale, deve essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DI confermare in € 200,00 la detrazione d'imposta spettante alle "abitazioni principali";

DI dare atto che il presente atto verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze con la procedura di trasmissione telematica dallo stesso individuata.

INDI, stante l'urgenza del presente provvedimento, determinata dal fatto che lo stesso costituisce atto presupposto del Bilancio di previsione 2017-2019, **CON VOTI** favorevoli n. 9 (Gugliotti, Barillà, Cini, Melaccio, Zalaffi, Neri, Donati, Palei, Camozzi), astenuto n. 1 (Innocenti), contrari n. 0 espressi in modo palese e resi nei modi di legge

DELIBERA

Altresì, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ALL. DELIBERA CC
N. 22 DEL 31/03/17



COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di Siena

SETTORE AFFARI GENERALI, CONTABILI E SERVIZI DEMOGRAFICI \UFFICIO
RAGIONERIA

**OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE I.M.U. -
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.**

Il sottoscritto, Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI, CONTABILI E SERVIZI
DEMOGRAFICI \UFFICIO RAGIONERIA, a norma dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L.- D.
Lgs. n.267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni,
Visto l'art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 10.01.2013

ATTESTA

che gli atti relativi a quanto in oggetto risultano tecnicamente idonei, per cui esprime
parere favorevole di regolarità tecnica.

Sovicille, li 23/03/2017
SETTORE



IL RESPONSABILE DEL

Il sottoscritto, Responsabile del Settore Affari generali, Contabili e Servizi Demografici,, a
norma dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L.- D. Lgs. n.267/2000, e successive modificazioni
ed integrazioni,
Visto l'art. 7 del Regolamento dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 10.01.2013

ESPRIME

Parere di regolarità contabile:

- Positivo
 Negativo

Sovicille, li. 23/03/2014



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dr. Francesco Galgani)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Galgani', written over the printed name.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
GUCLIOTTI GIUSEPPE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CIANCAGLINI MARCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000).

Sovicille, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CIANCAGLINI MARCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione.

Sovicille, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CIANCAGLINI MARCO